



COMUNE DI OLBIA

PATTO DI INTEGRITA'

Tra

il Comune di Olbia con sede legale in via Dante n. 1 – 07026 Olbia – Partita Iva 00920660909 – Codice Fiscale 910083309031

e

Il sottoscritto _____ in qualità di operatore economico offerente nell'ambito della procedura di "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA E DA DESTINARE A SEDE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OLBIA".

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

le parti concordano e stipulano quanto segue

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità è lo strumento che il Comune di Olbia adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs 36/2023;
2. Il Patto di Integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità;
3. Il Patto di Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto;
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto d'Integrità;
5. Il Patto di Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui al D.lgs. 50/2016;
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento integrativo in conformità al D.P.R. 62/2013 del Comune di Olbia approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 05/02/2014 nonché al DPR 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

1. L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non aver condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere e, si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni e, si impegna a non prendere parte ed a non praticare intese ed adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e successivi della L. 287/1990;
- e) dichiara altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- h) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria;
- i) l'operatore aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Comune di Olbia:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza ed integrità già disciplinati dal codice di comportamento del personale del Comune di Olbia e dal DPR 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare la modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi somme di denaro o altre utilità finalizzate ad influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare, al proprio responsabile della prevenzione e corruzione, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere la fase di svolgimento delle procedure di affidamento e/o esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza;
- f) si impegna a segnalare, al proprio responsabile per la prevenzione e corruzione, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f), costituiscano reato a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria;
- h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del nuovo codice dei contratti;
- i) si impegna, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del nuovo codice dei contratti, a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possono essere coinvolti, oltre che interessi proprio e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- j) l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) la perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento;
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tre anni.
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità ed all'applicazione delle relative sanzioni, è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo le regole generali degli appalti pubblici;
3. Le Stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata;
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c) e d) del presente Patto è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o di altra garanzia depositata per la partecipazione alle procedure di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le Stazioni appaltanti, con apposito atto decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art. 121 comma 2 del D.lgs. 104/2010;
5. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 comma 1 lett. a), b), c) e d);
6. L'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1382 del c.c. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data _____

Per il Comune di Olbia

Firma del Legale Rappresentante

Il Dirigente _____

In caso di partecipazione plurisoggettiva, il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quelle del Consorzio).

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 4 della presente scrittura.

Firma del Legale Rappresentante
